



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180
e-mail: sindaco@comune.montepaone.cz.it pec: sindaco@pec.comune.montepaone.cz.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N.79 DEL 12.06.2020

Prot. n. 6129

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ARTISTI DA STRADA NEL TERRITORIO DI MONTEPAONE.
ANNO 2020**

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare l'espressione dell'artista di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo turistico- culturale;

Precisato che

- per arte di strada si intende l'espressione di tutte le esperienze conoscitive e tecniche, esercitata individualmente o in gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, non avente le caratteristiche dell'attività d'impresa, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione ma di un compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione al gradimento della prestazione artistica;
- sono da considerarsi "artisti di strada" coloro che svolgono attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata";
- a fini esemplificativi e non tassativi, sono da considerarsi artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i madonnari, gli artisti di street painting, breakdance, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i poeti, i caricaturisti;
- a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 e dell'art. 124 del TULPS approvato con RD n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con RD n. 635 del 06 maggio 1940, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte, subordinatamente alla semplice e relativa comunicazione all'Autorità competente e fatto salvo eventuale diniego motivato opposto dall'Autorità stessa, solamente in caso di circostanze afferenti all'ordine ed alla sicurezza urbana, a ragioni di pubblico interesse o di sicurezza della circolazione pedonale o veicolare oppure in caso di manifestazioni istituzionali incompatibili con dette attività:

Considerato che, nelle more della redazione e approvazione del Regolamento di Polizia Urbana o di un organico testo specifico di regolamentazione, è necessario regolamentare la disciplina dell'esercizio dell'attività degli artisti di strada, in maniera funzionale e compatibile con l'ambiente, senza ledere gli interessi di terzi;

Visto l'art. 50 T.U.E.L. 267/2000;

Visti il D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e loro ss.mm.ii. (Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione ed Attuazione);

Visto il vigente Statuto Comunale;

D E C R E T A

che nel territorio comunale l'arte in strada venga esercitata secondo le seguenti disposizioni:

1. L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti consentiti dal presente provvedimento e subordinatamente alla prescritta comunicazione formale ;
2. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente ordinanza è consentito lo svolgimento dell'attività di artista di strada nelle zone di cui al punto 3, negli orari sotto elencati:

Dal 1^o ottobre al 31 marzo :

- dal lunedì alla domenica: dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

Dal 1^o aprile al 30 settembre:

- dal lunedì al giovedì: dalle ore 16,00 alle ore 22,00
- venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali: dalle 10,00 alle 24,00

3. Sono individuate le seguenti esclusive zone riservate alle attività di artista di strada:

- Tutto il Lungomare ;
- Piazza San Francesco Di Paola;
- Via I. Balbo;
- Via Berlinguer;
- Piazza Timponello;
- Piazza Immacolata;
- Piazza Marini.
- Via Roma
- Via Pelaggi

FATTO SALVO quanto in preambolo specificato, per motivate esigenze di pubblica utilità o per manifestazioni già programmate, l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, limitare il godimento delle aree individuate;

4. L'artista di strada può esibirsi per i tempi necessari a ciascuna rappresentazione e comunque **per non più di due ore per singolo luogo** nell'arco della giornata;
5. L'esercizio dell'attività di artista di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione del suolo pubblico purché l'area complessivamente occupata **sia inferiore a mq 4,00**.
6. Le attività di espressione artistica in strada dovranno essere svolte, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione, nel rispetto delle norme vigenti in materia:
 - di inquinamento acustico-ambientale;
 - di sicurezza e circolazione stradale e pedonale;
 - di mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
 - di mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti;
 - di libera visione dei panorami, monumenti, edifici ed in particolare quelli di rilievo storico/artistico.
7. L'attività di artista di strada potrà avvenire:
 - per mezzo di modeste attrezzature senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici e correlati alla sua attività;
 - con l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a corrente e/o batteria, di limitata potenza emissiva, purché le stesse emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica; in ogni caso non può essere superato il limite di decibel emessi (o immessi all'interno delle strutture o edifici circostanti) previsto dalla normativa vigente (L. 447/95 e DPCM 14/11/1997);
 - senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati nelle zone individuate al punto 3) manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa l'attività esercitata e il nome dell'artista o del gruppo;
 - senza l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.
8. L'artista di strada si obbliga al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica;
9. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose;
10. L'artista di strada non può chiedere un corrispettivo per la sua esibizione. L'offerta deve essere libera, spontanea e non indotta (con richieste gestuali o verbali o con il classico e cosiddetto "passaggio a cappello").
11. L'attività condotta in difetto di comunicazione oppure in violazione delle disposizioni stabilite con il presente provvedimento, comporterà la comminazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e gli eventuali strumenti o attrezzature utilizzate potranno costituire oggetto di sequestro con le modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981.

La comunicazione al fine di svolgere l'attività di artista di strada dovrà essere presentata al Comune, almeno 48 ore prima della data prevista ed eventualmente concordata per lo svolgimento dell'attività stessa. Copia della comunicazione inviata dovrà essere materialmente posseduta dall'interessato ed esibita a richiesta degli organi di polizia.

Le presenti disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

- artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
- esercenti spettacoli viaggianti;
- attività rientranti nelle manifestazioni già autorizzate dal Comune di Montepaone con specifico provvedimento;
- attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc...), esibizioni di bande musicali o rientranti fra le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931);
- attività già disciplinate da specifiche normative di settore (estetiste, acconciatori, attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate, commercio su aree pubbliche, cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza, guide turistiche, ecc...);
- attività artigianali che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica.

Sono vietati gli spettacoli:

- con attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio: indovini, ciarlatani, cartomanti e simili (art. 121, comma 3, T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto 773/1931) e l'attività che si concretizzi in un abuso della credulità popolare (art. 661 C.P.);
- di gioco d'azzardo (art. 718 e 721 del Codice Penale);
- con la presenza o eseguiti da minori di anni 16.

La vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni è demandata a tutti gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria, alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine e di Polizia.

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199).

Copia della stessa viene inoltrata a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Questura di Catanzaro;
- Stazione Carabinieri di Soverato;
- Polizia Locale - sede;
- Albo Pretorio online – sede;

Montepaone 12.06.2020



IL SINDACO
(Mario Migliarese)

